

# **BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI).**

## **1. OBIETTIVI**

L'amministrazione comunale, con la Delibera n. 67 del 10 maggio 2021 e n. 74 del 27 maggio 2021, intende aprire un bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono essere beneficiari di contributo le micro, piccole o medie imprese (MPMI).

Sono ammesse al contributo tutte le attività aventi codice Ateco primario ad eccezione dei seguenti codici:

92.00 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse

## **3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- Essere MPMI ai sensi dell'allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;
- Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive;
- Disporre di una unità locale collocata all'interno dell'ambito comunale
- Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- Con riferimento al regime "De minimis", non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;

Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:

- Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
- Avviare, prima della presentazione della domanda di contributo, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

## **4. DOTAZIONE FINANZIARIA E SUA RIPARTIZIONE**

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 100.000,00 finanziato con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dall'art. 187 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

## **5. TIPOLOGIA DI PROCEDURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il contributo è concesso con procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 123/98.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;

L'aiuto concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente;

Il contributo previsto, per le domande ammissibili, partirà da un minimo del 25% e potrà arrivare a essere pari al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non potrà superare l'importo complessivo per ciascun operatore pari a € 3.000,00

L'importo massimo potrà essere aumentato in caso di disponibilità residua derivante da risorse

non assegnate, sempre nel rispetto delle percentuali massime di contribuzione sopra indicate.

## 6. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis*.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha usufruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
  - e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti *de minimis* concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in

corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo

## **7. INTERVENTI AGEVOLABILI**

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato all'interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- Rilancio di attività già esistenti sul territorio comunale;
- Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
- Accesso, collegamento e integrazione dell'impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.

Gli interventi dovranno interessare un'unità locale localizzata all'interno del perimetro del territorio comunale.

## **8. SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE DI AMMISSIBILITÀ**

Risultano ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune di localizzazione o in forza di altro titolo autorizzatorio (SCIA, CILA, ecc.):

Spese in conto capitale:

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc..

Spese di parte corrente:

- Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
- Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
- Canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- Spese per l'acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;
- Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;

- Spese per eventi e animazione;
- Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- Affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa (fino a un massimo di **6.000,00** euro).

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del **5 maggio 2020 al 10 febbraio 2021**. Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.

Si precisa che le spese dovranno:

- Essere intestate al soggetto beneficiario;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
- Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tacciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;

Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

## 9. SPESE NON AMMISSIBILI

Sono considerate spese non ammissibili al contributo:

- Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell'art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- Le spese per l'acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- I pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse;
- Le spese per la gestione ordinaria dell'attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
- Le spese per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- I lavori in economia;
- Le spese per il personale;
- Qualsiasi forma di auto-fatturazione;
- Ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

- E' di fatto divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili.

## 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per presentare domanda, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile in formato word dal sito del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

Le domande dovranno essere presentate a partire **dalle ore 12.00 dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre le ore 12.00 del 15.06.2021.**

La domanda (ALLEGATO A) conterrà la scheda di progetto in cui descrivere sinteticamente gli interventi realizzati: essa dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dove richiesto, debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da:

- 1) Copia carta d'identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore);
- 2) Tutti i giustificativi di spesa quietanzati e i documenti che ne attestino l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili.

Non è richiesta la sottoscrizione dei documenti con firma digitale.

La documentazione dovrà essere trasmessa:

- tramite PEC all'indirizzo: [protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it](mailto:protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it) indicando come oggetto **"Bando concessione fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese (MPMI)"** Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.
- Direttamente all'ufficio protocollo del comune di Sannazzaro de' Burgondi via Cavour n. 18

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.

E' prevista la possibilità per le aziende che a suo tempo presentarono richiesta di contributo di confermare quanto già dichiarato mediante compilazione di apposito facsimile (ALLEGATO B) di conferma, fatta salva la possibilità di presentare documentazione ulteriore; qualora non avessero raggiunto i limiti massimi già previsti nel precedente bando.

## 11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande sarà condotta da una Commissione di Valutazione e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

Le domande ritenute ammissibili dal punto di vista formale saranno sottoposte dalla Commissione di Valutazione, che entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande definirà una graduatoria per l'assegnazione del contributo concesso con procedura automatica, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 123/98, in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;

Sulla base dell'importo degli interventi delle domande giudicate ammissibili, la Commissione di Valutazione definirà la percentuale di contributo assegnata a tutte le domande, a partire da un minimo del **25%** e fino al limite massimo del **50%**, della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) al netto di IVA, e in ogni caso non potrà superare l'importo complessivo per ciascun operatore pari a **€ 3.000,00**.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a garantire a tutte le domande pervenute il contributo minimo del **25%** (fatto salvo il contributo massimo per ciascuna domanda sopra indicato), la percentuale di contributo sarà fissata al **25%** e il contributo sarà assegnato in ordine di graduatoria decrescente fino a esaurimento delle risorse

complessive disponibili. All'ultimo operatore beneficiario potrà essere assegnato un contributo parziale rispetto a quello teoricamente spettante, in funzione del contributo residuo disponibile.

Nel caso opposto in cui, anche con l'applicazione della percentuale massima di contributo del 50%, residuassero risorse finanziarie, esse verranno ripartite in parti uguali tra coloro che avranno ricevuto un contributo inferiore alle percentuali massime ottenibili per effetto dell'applicazione del massimale di **3.000,00** euro. A tali beneficiari verranno comunque applicate le percentuali massime di contribuzione previste dal presente bando (50% della spesa ammissibile totale - in conto capitale e di parte corrente - e in ogni caso non superiore all'importo delle spese in conto capitale).

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla definizione della graduatoria, il Responsabile di Procedimento, mediante apposito provvedimento, approverà quest'ultima con indicazione degli interventi ammessi a contributo e dell'entità dello stesso.

A tutte le imprese che avranno presentato domanda sarà inviata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

## **12. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro 60 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria.

## **13. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presente Bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- non avere già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese e/o sul medesimo progetto presentato;
- mantenere la destinazione d'uso dei beni, opere ed immobili rispetto ai quali è stato concesso il contributo per almeno 5 (cinque) anni dalla data di concessione del contributo stesso;
- non cedere, alienare o distrarre i beni oggetto del contributo, per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;
- accettare i controlli che il Comune e gli altri soggetti preposti potranno disporre in relazione al progetto e collaborare al loro corretto svolgimento.

## **14. DECADENZA, REVOCHE, RINUNCE DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
- b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;

- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis* (Regolamento UE n.1407/2013);
- d) si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento dandone comunicazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi mediante raccomandata o PEC.

In caso di revoca del contributo e qualora sia già stata erogata quota parte dello stesso, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo

## **15. ISPEZIONI E CONTROLLI**

Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare l'effettiva fruizione dei servizi e l'effettivo acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "*de minimis*", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

## **16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Sannazzaro de' Burgondi – Struttura 3 Lavori Pubblici, servizi tecnologici e territorio – Geom. Roberto Forbiti.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando la – Struttura 3 Lavori Pubblici, servizi tecnologici e territorio – ai seguenti contatti: 0382.995630 – 0382.995621 – [rforbiti@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](mailto:rforbiti@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it) - [pfarina@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it](mailto:pfarina@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it)

## **17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Sannazzaro de' Burgondi nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi indicati del Regolamento UE n. 2016/679.

## **18. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI**

Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Sannazzaro de' Burgondi.

## **ELENCO ALLEGATI**

ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA

ALLEGATO B – DICHIARAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTUA 3

Geom. Roberto Forbiti